ASSOLOMBARDA

Assunzione percettori assegno di inclusione

Agevolazione e durata

Contratto a tempo indeterminato / apprendistato

Il beneficio, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del100%dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Contratti a tempo determinato

In caso di assunzioni dei soggetti beneficiari del SFL o dell'ADI effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l'esonero è riconosciuto, per ciascun lavoratore, nella misura del50%dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a4.000 eurosu baseannua, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 333,33 euro (€ 4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,75 euro (€ 333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Trasformazioni

In caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, l'esonero spetta nella misura del100%della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data di trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all'assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del50%della contribuzione datoriale dovuta.

Durata

Contratto a tempo indeterminato/apprendistato (pieno o parziale): l'esonero spetta per la durata massima di12 mesi;
Contratto a tempo determinato o stagionale: l'esonero spetta per la durata massima di12 mesi;
Trasformazioni: in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di24 mesiconsiderando anche i precedenti periodi di esonero.